

RISOLUZIONE N. 49 /E

Roma, 24 GIU. 2016

Al Ministero dell'Economia e delle finanze

- Dipartimento delle Finanze
- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
 - Ispettorato Generale del Bilancio
 - Ispettorato Generale di Finanza

A Equitalia S.p.a

All'Associazione Bancaria italiana

Al Consorzio Customer to Business Interaction

A Poste Italiane S.p.a.

A Sogei S.p.a.

Al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

OGGETTO: Istituzione del codice tributo per l'utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, del credito d'imposta a favore delle imprese di esercizio cinematografico ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83

L'articolo 6, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, riconosce un credito d'imposta alle imprese di esercizio cinematografico iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, che abbiano i requisiti della piccola o media impresa ai sensi della normativa dell'Unione europea, in relazione ai costi sostenuti per il ripristino, il restauro e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche esistenti almeno dal 1° gennaio 1980.

Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 febbraio 2015, sono adottate le disposizioni applicative per dare attuazione al credito d'imposta in argomento.

In particolare, l'articolo 5, comma 6, del citato decreto 12 febbraio 2015 nel disciplinare le modalità di utilizzo dell'agevolazione, stabilisce che il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 *esclusivamente* attraverso i servizi telematici ENTRATEL e FISCONLINE messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Inoltre, l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

In attuazione del citato comma 6, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 20 giugno 2016 state definite le modalità e i termini di fruizione della predetta misura agevolativa.

Per consentire l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta in parola, tramite il modello F24, è istituito il seguente codice tributo:

- **“6871” denominato “Tax credit sale cinematografiche storiche – art. 6, c. 2-bis, DL n. 83/2014”.**

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “*Erario*” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “*importi a credito compensati*” ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna “*importi a debito versati*”.

Il campo “*anno di riferimento*” è valorizzato con l'anno cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.

IL DIRETTORE CENTRALE

Giuseppe Telesca